

SOCIETA' ADRIATICA DI ELETTRICITA' S. p. A.
AZIENDA ELETTRICA VENETO CENTRALE
IMPIANTI DEL VICENTINO - **VICENZA** - VIALE DELLA PACE, 75

1000 - 2 - 56 - IVAG (ESI)



Distinti saluti

sig. SALMASO Giuseppe

Via Piozza, 15

GAZZO PADOVANO

Società Adriatica di Elettricità

Società per Azioni con sede in Venezia - Capitale sociale L. 72.000.000.000

Azienda Elettrica Veneto Centrale

IMPIANTI DEL VICENTINO - VIALE PACE, 75 - TEL. INT. N. 21121

TELEGRAMMI: SELVEC - VICENZA - Casella POSTALE N. 99

14 GEN. 1960

Vicenza,

N.°

2221

che si prega citare nella risposta

Gi preghiamo accludere alla presente la copia
del contratto di fornitura energia elettrica in località
Gazzo Padovano

Distinti saluti.

sig. SALMASO Giuseppe

Via Piozza, 15

GAZZO PADOVANO

Società Adriatica di Elettricità
Azienda Elettrica Veneto Centrale
LA DIREZIONE

[Handwritten signature]



Copia conforme all'originale
SOCIETÀ ADRIATICA di ELETTRICITÀ
Azienda Elettrica Veneto Centrale
IMPIANTI del VICENTINO



CATEGORIA	SET.	LIBRO	PAGINA
	0	96	735

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE IMPIANTI del VICENTINO

fra: Società Adriatica di Elettricità - Soc. p. Az. Cap. Soc. 72.000.000.000 VENEZIA
- AZIENDA ELETTRICA VENETO CENTRALE - Via S. Francesco, 27 - PADOVA (Società)
e il sig. SALMASO Giuseppe (Utente)

Luogo di fornitura Via Piozza, 15 - GAZZO PADOVANO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

La potenza messa a disposizione dell'Utente è di **■VA 100** - L'energia viene consegnata sotto forma di corrente alternata, alla tensione di **130** Volt circa e alla frequenza di circa 50 Hz e misurata con contatori della Società.

La Società potrà, con un preavviso di 3 mesi, modificare le caratteristiche della tensione di alimentazione portandola a 220 Volt. L'utente dovrà, a sua cura e spese, provvedere all'adattamento dei propri impianti ed apparecchi utilizzatori per renderli atti alla nuova tensione.

L'energia può essere usata per illuminazione e per funzionamento di apparecchi elettrodomestici.

Il prezzo dell'energia, variabile anche in corso di contratto quando e come disposizioni di legge o di regolamento lo consentano, ed al netto di imposte, tasse e sovrapprezzi, è di L. **40,80**

La quota fissa mensile comprensiva dei servizi misurazione è di L. **60**

La fatturazione è mensile. La Società può variarne la periodicità.

La durata del contratto è fissata dal **1° Gennaio 1960** al **31 Dicembre 1960** con rinnovo tacito di anno in anno salvo disdetta da darsi a mezzo raccomandata tre mesi prima della scadenza originaria o prorogata.

da: ISRAELI Pietro

CONDIZIONI GENERALI

1. - La firma dei contraenti perfeziona il contratto; la prima bolletta o fattura emessa sostituisce l'eventuale mancanza di sottoscrizione della Società.
2. - L'Utente non può: cedere l'energia a terzi, prelevarne in misura superiore a quella pattuita, utilizzarla per applicazioni od usi o luoghi diversi da quelli stabiliti in contratto, manomettere sigilli, misuratori, condutture.
3. - La Società può, per il tempo strettamente necessario, interrompere in ogni momento la fornitura per esigenze di servizio o per riparazioni alle linee, senza che ciò costituisca inadempienza della Società.
4. - L'utente è depositario, ed a tale titolo ne risponde, del materiale dalla Società installato ed è tenuto a segnalare, entro 24 ore, eventuali danni arrecati alla linea od agli apparecchi di misurazione.
5. - L'Utente, qualora per patto contrattuale la fatturazione avvenga in via posticipata, dovrà versare a titolo di anticipo una somma in contanti commisurata alla presunta entità dei due importi periodici della fornitura. La somma dovrà essere aumentata nel corso del contratto qualora risulti inadeguata e verrà restituita al termine della fornitura al netto di ogni eventuale dare dell'Utente per residuo consumo o danni agli impianti.
6. - Le fatture debbono pagarsi alla presentazione. Se il pagamento è ritardato oltre 5 gg., ferma restando la facoltà della Società di sospendere la fornitura o risolvere il contratto, l'Utente deve pagare l'interesse di mora e le maggiori spese di esazione. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.
7. - Qualunque onere fiscale inerente e conseguente al contratto è a carico dell'Utente.
8. - L'impianto a monte del punto di consegna dell'energia è di proprietà della Società che può disporne liberamente.
9. - L'Utente è obbligato a concedere o far concedere il diritto di servitù gratuita per il passaggio, l'appoggio e l'infissione di quanto è necessario per l'esercizio della fornitura.
10. - L'impianto e gli apparecchi dell'Utente debbono corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia per evitare pericoli a terzi e disturbi alla rete della Società; in particolare il prelievo deve essere effettuato, negli impianti trifase, con carichi equilibrati sulle tre fasi; gli impianti di illuminazione che possono prelevare energia come fattore di potenza inferiore a 0,9, devono essere provvisti di dispositivi atti a riportarla a tale valore. La Società non risponde dei danni causati dall'energia a valle del punto di consegna.
11. - In ogni momento la Società può eseguire controlli o verifiche all'impianto dell'Utente: questi può richiedere, anticipandone la spesa, verifica agli apparecchi di misura e può fare ad essa assistere un suo tecnico di fiducia. Qualora detti apparecchi superino i limiti di tolleranza, fissati nel 5% più o meno, si procederà, con decorrenza dal mese in cui il difetto di misurazione è stato accertato, alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione se questo è determinabile; se non lo è, in base ai consumi verificatisi in analoghi periodi e condizioni di fornitura.
12. - All'Utente è vietata la cessione del contratto senza il consenso della Società. L'Utente risponde dei consumi effettuati nei locali dove avviene la fornitura qualora non informi la Società di un suo trasferimento o locazione a terzi; e la Società ha facoltà di aderire alla cessione della fornitura o risolvere il contratto.
13. - Qualsiasi inadempienza dell'Utente dà facoltà alla Società di sospendere la fornitura, e nei casi più gravi, o di dolo, risolvere sia il presente contratto che altri stipulati in qualsiasi località e per qualunque uso fra le stesse parti. Le spese di eventuale ripresa di fornitura sono a carico dell'Utente.
14. - Il domicilio dell'Utente si intende eletto nel luogo ove avviene la fornitura.
15. - La competenza a decidere sulle controversie nascenti dall'applicazione del presente contratto è quella del Foro ove il medesimo è stato perfezionato.

29 DIC. 1959

Vicenza, li

LA SOCIETÀ
LA SOCIETÀ
Azienda Elettrica Veneto Centrale

IMPIANTI del VICENTINO

firmato

L'UTENTE

firmato

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 C. C. dichiaro di aver preso esatta conoscenza e di approvare tutte le condizioni a stampa di cui al presente contratto ed in particolare quelle che stabiliscono variazioni nelle caratteristiche tecniche della fornitura, limitazioni di responsabilità (art. 3 e 10), facoltà di recedere dal contratto (art. 12 e 13), e di sospendere la esecuzione (art. 3, 6 e 13), nonché quelle che sanciscono decadenze (art. 6), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 5, 6 e 11), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art. 2 e 12), e tacite proroghe o rinnovazioni (V. condizioni di fornitura).

L'UTENTE

firmato